



DELIBERA N. 24 del 07 Febbraio 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. [REDACTED], per il tramite dell’Avv. [REDACTED], avverso il Provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] notificato il [REDACTED], di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione dello stesso Cpl per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, ricorso pervenuto all’ANPAL tramite PEC in data [REDACTED];

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 07 Febbraio 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [redacted] in data [redacted] presentava domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI alla sede INPS di [redacted]. L'accoglimento della domanda veniva comunicato al ricorrente in data [redacted]. Il Cpi di [redacted] inviava al Sig. [redacted], a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. [redacted] del [redacted] per la prima convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato al fine di regolarizzarne la posizione a seguito della domanda NASpI presentata all'INPS. La raccomandata A/R veniva restituita al Cpi con la dicitura "destinatario irreperibile". Il Cpi spediva, sempre a mezzo raccomandata A/R, una seconda convocazione con nota prot. [redacted] del [redacted]. Anche questa raccomandata veniva restituita al Cpi con la dicitura "destinatario irreperibile". Il Cpi di [redacted] inviava, a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. [redacted] del [redacted], con la quale veniva comunicato al ricorrente l'applicazione della sanzione della decadenza dallo stato di disoccupazione. Tale raccomandata veniva ritirata dal Sig. [redacted] in data [redacted]. Il ricorrente dopo aver ricevuto la comunicazione di decadenza dallo stato di disoccupazione, in data 18/10/2018 acquisiva dal Cpi di [redacted], con istanza di accesso agli atti, copia della documentazione relativa alla prima e alla seconda convocazione che non gli erano state recapitate. Il Sig. [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento in oggetto, affermando che la sua assenza agli appuntamenti fissati dal Cpi per la stipula del Patto di servizio è stata causata da un disservizio del personale di Poste Italiane che non ha consegnato le raccomandate A/R con le convocazioni, ritenendolo erroneamente irreperibile all'indirizzo di residenza indicato dallo stesso ricorrente, indirizzo presso il quale, peraltro, gli sono state recapitate regolarmente sia la comunicazione dell'INPS relativa alla NASpI, sia la comunicazione del Cpi relativa alla decadenza dallo stato di disoccupazione. Il ricorrente dichiara di essere sempre stato reperibile nel mese di [redacted] all'indirizzo di residenza. Rispetto a tali mancati recapiti il Sig. [redacted] ha sporto reclamo presso Poste Italiane. Il ricorrente, inoltre, afferma che la nota prot. n. [redacted] del [redacted], con la quale il Cpi di [redacted] ha comunicato al ricorrente l'applicazione della sanzione della decadenza dallo stato di disoccupazione, debba essere ritenuta affetta da irregolarità formale, non essendo contenute in essa modalità e tempistiche per la presentazione del ricorso al Comitato, così come previsto dalla nota ANPAL n. 6509 del 29/05/2018. Il Sig. [redacted] pertanto, chiede in via preliminare la riammissione nei termini per l'impugnazione del provvedimento emanato dal Cpi di [redacted] non essendo chiaramente indicati nel provvedimento stesso modalità e tempistica per la presentazione del ricorso. Il ricorrente, inoltre, chiede che venga dichiarato nullo anche nel merito il provvedimento stesso, in quanto la sua assenza agli appuntamenti fissati dal Cpi non possono essere attribuite a cause a lui imputabili, ma ad un disservizio di Poste Italiane. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, il Cpi di [redacted] invia in data [redacted] documentazione relativa alle note di convocazione con le relative buste, recanti la dicitura delle Poste italiane "Irreperibile", nonché la nota di comunicazione della decadenza.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

In primis viene accolta l'istanza di riammissione nei termini per l'impugnazione del provvedimento emanato dal Cpi di [redacted] non essendo esplicitati nel provvedimento stesso i termini per la presentazione del ricorso, in violazione del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e *s.m.i.*, che prevede che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere", principio ribadito dalla nota ANPAL n. 6509 del 29/05/2018. Ciò posto, il ricorso in parola viene accolto per illegittimità


del provvedimento del Cpl di [REDACTED]. Il comma 7, art. 21, del D.lgs. n. 150/2015 prevede la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle ulteriori convocazioni successive alla seconda. Nel caso di specie non risulta, dalla documentazione inviata, che lo stesso Cpl abbia inviato una terza convocazione al Sig. [REDACTED]. Risulta, altresì, che la sanzione di decadenza dallo stato di disoccupazione sia stata irrogata direttamente dopo la mancata presentazione alla seconda convocazione. Il provvedimento sanzionatorio del Cpl di [REDACTED] risulta, pertanto, illegittimo.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Febbraio 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone


Il Segretario
Rita De Rinaldis
